



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI BENEVENTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento del Signor:

<input type="checkbox"/>	CAPOBIANCO	FRANCESCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GALASSO	LUIGI	Relatore
<input type="checkbox"/>	RINALDI	MARILISA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 956/14 depositato il 05/11/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFM010100549 IRPEF-ALTRO 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFM010100549 IVA-ALTRO 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFM010100549 IRAP 2010

contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BENEVENTO

proposto dai ricorrenti:

CARUSO VINCENZO

VIA G M GALANTI 2 82100 BENEVENTO BN

difeso da:

CALLIGARO ANTONELLA

VIA C. PERONE 10 82100 BENEVENTO BN

difeso da:

SARRACINO FRANCO

VIA C. PERONE 10 82100 BENEVENTO BN

RISORSE DI BILIO PER BENEVENTO

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 956/14

UDIENZA DEL

16/04/2015

ore 09:00

SENTENZA

N°

462/03/15

PRONUNCIATA IL:

14.5.2015

16/04/2015

DEPOSITATA IN

SEGRETARIA IL

14.5.2015

Il Segretario

[Signature]

[Signature]

[Signature]

**FATTO E DIRITTO**

1. CARUSO Vincenzo presentava reclamo ex art. 17 bis, d. lgs. 31.12.1992, n. 546, mediante atto consegnato alla Direzione Provinciale di Benevento dell'Agenzia delle Entrate in data 9.6.2014, mediante il quale deduceva:

- che, in data 12.4.2014, gli era stato notificato l'avviso di accertamento n. TFM010100549, emesso da quella Direzione, relativo alle imposte IRPEF, IRAP ed IVA;
- che egli svolgeva l'attività di agente di zona della casa editrice Giuffrè, operante prevalentemente nel campo giuridico, dapprima a Nola e, poi, a Caserta;
- che all'Agenzia delle Entrate di Benevento, dietro questionario pervenuto il 25.10.2013, venivano trasmessi le scritture contabili dell'anno d'imposta 2010 e gli estratti del conto corrente;

che l'Ufficio notificava, quindi, l'avviso di accertamento, nel quale sosteneva che la redditività era bassa (indice di redditività pari al 17%, e costi pari all'83%), e che ciò si verificava in maniera ripetuta; che taluni costi non erano inerenti, non erano documentati o erano documentati in maniera insufficiente, ovvero non erano deducibili o erano solo in parte deducibili: a) euro 177,00, non inerenti, relativo a fatture per cinque pasti; b) multe pagate, per euro 595,68, non inerenti; c) assicurazione per autoveicolo: solo parzialmente deducibili e, quindi, ripresi a tassazione per euro 137,20; d) carburanti e lubrificanti per autoveicolo: solo parzialmente deducibili e, quindi, ripresi a tassazione per euro 375,00, oltre ad euro 75,00 per IVA; e) costi in conto lavorazioni e prestazioni di terzi, (euro 38.969,00), riconducibili ad operazioni oggettivamente inesistenti o che, comunque, dovevano classificarsi come costi non inerenti: l'Ufficio recuperava a tassazione euro 27.199,79, oltre IVA per euro 7.884,89;- che l'avviso non era stato sottoscritto dal Direttore dell'Agenzia di Benevento, bensì dal Capo Ufficio Controlli (di cui era ignota la qualifica), in forza di delega richiamata, ma non allegata;
- che il provvedimento non era stato preceduto da processo verbale di contestazione;
- che il provvedimento non era stato preceduto dall'esternazione delle ragioni, che avevano indotto a compiere il controllo;

- che l'Ufficio non aveva instaurato il contraddittorio preventivo col contribuente, imposto dall'art. 41, co. 2, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, richiamata dall'art. 6 del Trattato Consolidato dell'Unione Europea;
- che anche nel merito l'assunto dell'Agenzia era infondato;
- che la motivazione dell'avviso era insufficiente, né erano stati allegati gli atti richiamati, e non conoscibili dal contribuente.

La parte chiedeva, dunque, previa sospensione (istanza poi accolta dalla Commissione), l'annullamento dell'avviso di accertamento; spese vinte.

Si costituiva, in data 14.11.2014, l'Agenzia delle Entrate, la quale replicava alla domanda.

2. A propria volta, il ricorrente depositava, il 30.3.2015, una memoria illustrativa. La questione del contraddittorio preventivo, da risolversi nel senso prospettato dal ricorrente, è idonea ad assorbire ogni altra.

Osserva, in proposito, la Commissione che la normativa interna, di rango sia primario, sia costituzionale, e quella europea, impongono, anche nel campo tributario, come esattamente assume il ricorrente, l'istituzione del contraddittorio, prevalentemente all'emanazione di atti lesivi della sfera giuridica dei cittadini: a tale conclusione (che rispetta, un generale principio di prevenzione delle liti: essendo il contribuente onerato necessariamente dell'impugnazione, qualora l'atto lesivo non sia stato preceduto dal contraddittorio) è giunta, in epoca recente, la stessa Corte Suprema di Cassazione, la quale, pronunziando a Sezioni Unite, ha reso le due sentenze coeve n. 19667 e 19668, datate al 18.9.2014.

La C.T.P. ritiene di aderire a tale autorevole orientamento, peraltro condivisibile nei suoi argomenti e nelle sue conclusioni, e, per una più agevole e celere comprensione delle ragioni della decisione, trascrive di seguito i brani salienti della motivazione dell'una e dell'altra sentenza:

a) da Cass. civ., Sezz. UU., 18.9.2014, n. 19667:

l'approdo della dottrina più moderna e l'opinione secondo la quale, essendo priva di qualsiasi ragionevolezza l'esclusione dalla partecipazione "il soggetto d'imposta (e destinatario della precisa rubricata formalasi in esito al procedimento), si deve ritenere che in

realità la partecipazione e l'accesso sono compatibili con il procedimento tributario: essi tuttavia operano secondo gli schemi dello stato di contribuente e non secondo i modelli) dalla L. n. 241 del 1990, coerentemente con quanto quest'ultima dispone, nel non escludere i procedimenti tributari dagli istituti partecipativi, ma rinviando in materia alle norme speciali per i procedimenti previsti dalla L. n. 241 del 1990, laddove si riferisce al fatto che lo statuto del contribuente è costituito da un complesso di norme in cui precisa funzione e quella di imporre l'attività dell'amministrazione finanziaria alle regole dell'efficienza e della trasparenza, nonché quella di assicurare l'effettività della partecipazione e la trasparenza nella fase del procedimento tributario, e agevole vedere che si tratta di norme che sostanzialmente riproducono, con riferimento ad uno speciale procedimento amministrativo, alcune delle fondamentali regole dettate dalla L. n. 241 del 1990 sul procedimento in generale. E così tra le norme dello Statuto.

Art. 5, che obbliga l'amministrazione a promuovere la conoscenza da parte del contribuente delle disposizioni legislative in materia tributaria per l'evadente ragione del notevole numero di tali disposizioni e per la spessa imprevedibilità mutevolezza delle medesime;

Art. 6, che obbliga l'amministrazione ad assicurare l'effettiva conoscenza degli atti da parte del destinatario, mediante la comunicazione nel luogo di effettivo domicilio e a informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impongono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito; la norma obbliga altresì l'amministrazione a far sì che i modelli di dichiarazione siano messi tempestivamente a disposizione del contribuente e siano redatti in un linguaggio chiaro e comprensibile anche per chi è sprovvisto di conoscenze tecniche; inoltre è previsto che prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta;

Art. 7, che sanziona l'obbligo della motivazione degli atti, secondo il principio codificato dalla L. n. 241 del 1990, art. 3;

Art. 10, comma 1, che fissa il fondamentale principio secondo il quale i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede, che ribadisce in questa forma quella garanzia di decisione partecipativa che costituisce la ratio della previsione normativa espressa dalla L. n. 241 del 1990, art. 7;

Art. 12, comma 2, a norma del quale quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che lo riguardano giuristrica e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione della verifica;

15. Da questo complesso di norme emerge chiaramente che la pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentale amministrativa e contributiva (anche) nella "fase preconcettiva" o endoprocedimentale, al cui ordinato ed efficace sviluppo funzionale il rispetto dell'obbligo di comunicazione degli atti è indispensabile. Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell'emaneazione di questo, realizzata, in attuazione dell'art. 97 Cost. 15 l. In questa prospettiva si è mossa la giurisprudenza della Corte. Possono ricordarsi a titolo esemplificativo:

la sentenza n. 16412 del 2007 delle Sezioni Unite, a proposito dell'avviso di mora non preceduto dalla notifica della cartella, la quale rileva che la mancata notificazione della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, che consente al contribuente di impugnare l'avviso, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto;

la sentenza n. 26655 del 2009, sempre delle Sezioni Unite, in materia di accertamento mediante standard (o studi di settore), secondo la quale il contraddittorio endoprocedimentale (deve ritenersi un elemento essenziale e imprescindibile) (anche) in assenza di una espresa previsione normativa) del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa;

la sentenza n. 18184 del 2013, ancora delle Sezioni Unite, con la quale è stato affermato che la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l'insosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emaneazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio (endoprocedimentale), il quale costituisce primaria espressione dei principi di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva;

la sentenza n. 15311 del 2014 della Sezione Tributaria, in ordine alla previsione di cui D.P.R. n. 600 del 1973, art. 56 ter, comma 4 - che obbliga l'amministrazione a comunicare al contribuente l'esito del controllo formale con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli importi, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarati, per consentire anche la segnalazione di eventuali non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni comunicativa della cartella di imputazione del contribuente e relativo alla garanzia connessa alla previsione della comunicazione quale momento di instaurazione del contraddittorio Unitè nella ricordata sentenza n. 18184 del 2013, la Sezione Tributaria afferma che la "sanzione" della inavvicinabilità del contribuente al procedimento, pur non espressamente prevista, deriva ineludibilmente dal sistema ordinamentale, comunitario e nazionale, nel quale la norma opera e, in particolare, dal rilievo che il vizio del procedimento si traduce, nella specie, in una divergenza dal modello normativo ... di particolare gravità, in considerazione della rilevanza della funzione, di diretta derivazione da principi costituzionali, cui la norma stessa assolve ... e della forza impeditiva, rispetto al pieno svolgimento di tale funzione, che assume il fatto viziante. 15.2. Ma v'è di più. Il rispetto dei diritti della difesa e del diritto che ne deriva, per ogni persona, di essere sentita prima dell'adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi, costituisce un principio fondamentale del diritto dell'Unione, come afferma - ricordando la propria precedente sentenza del 18 dicembre 2008, in causa C-349/07 Sopof - la Corte di Giustizia nella sua recentissima sentenza del 3 luglio 2014 in cause riunite C-129/13 e C-130/13, Kammo International Logistics BV e Datema Hellmann Worldwide Logistics BV, 15.2.1. Il diritto al contraddittorio in procedimenti affermati alla Corte di Giustizia, è attualmente sancito non solo negli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che garantiscono il rispetto dei diritti della difesa nonché il diritto ad un processo equo in qualsiasi procedimento giurisdizionale, bensì anche nell'art. 41 di quest'ultima, il quale garantisce il diritto ad una buona amministrazione. Il citato art. 41, par. 2 prevede che tale diritto a una buona amministrazione comporta, in particolare, il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale lesivo.

15.2.2. Conclude la Corte che in forza di tale principio, che trova applicazione oggettiva nell'amministrazione sia propria che adattare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo, i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l'amministrazione intende fondare la sua decisione, mediante una previa comunicazione del provvedimento che sarà adottato, con la fissazione di un termine per presentare eventuali difese od osservazioni. Tale obbligo, ad avviso della Corte, incombe sulle amministrazioni degli Stati membri ogniqualevolta esse adottano decisioni che rientrano nella sfera d'applicazione del diritto dell'Unione, quando anche la normativa comunitaria applicabile non preveda espressamente siffatta formalità.

b) da Cass. civ., Sez. UU., 18.9.2014, n. 19668;

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several initials on the right.

13.5. Siffatto orientamento costituisce anche una specifica attuazione del principio generale emergente dalla L. n. 241 del 1990, art. 7 in quale impone l'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. La ricordata previsione normativa dell'obbligo di comunicazione (previa) di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 7 è espressione del principio costituzionale di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) ed ha come ratio fondante: 1) la tutela dell'interesse - giuridicamente protetto - dei soggetti destinatari del provvedimento; a) ad aver conoscenza di quest'ultimo; b) a poter contraddire agli assunti su cui si basa l'iniziativa procedimentale.

del l'Amministrazione; c) ad inserire nel complesso delle valutazioni procedurali anche quelle atinenti ai legittimi interessi del privato destinatario; 2) la tutela dell'interesse pubblico al buon procedimento, interesse pubblico garantito da quell'apporlo alla pena valutazione giuridico-fattuale che solo l'intervento procedimentale dei "soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti" può fornire; 4) altresì, la tutela dell'affidamento (anche al fine di consentire tempistiche mirate difensive o riparatorie) di soggetti involontariamente estranei alla scaturigine del provvedimento (scivo), ed ignari di essa; 5) la medesima comunicazione del procedimento (v. TAR Lazio, Sez. I, 4 settembre 2009, n. 8373), 13.6. Non rende meno valida questa ricostruzione esegolica il fatto che la L. n. 241 del 1990, art. 13, comma 2, escluda i procedimenti tributari dall'applicazione degli istituti partecipativi previsti dall'art. 7 della stessa legge, in quanto non si tratta di una esclusione tout court dei predetti istituti, bensì solo di un rinvio per la concreta regolamentazione dei medesimi alle norme speciali che disciplinano il procedimento tributario. L'approdo della dottrina più moderna è l'opinione secondo la quale, essendo priva di qualsiasi ragionevole l'esclusione dalla "partecipazione" il soggetto d'imposta (e desinastato della pretesa tributaria formatasi in esito al provvedimento), si deve ritenere che in realtà la partecipazione e l'accesso sono compatibili con il procedimento tributario essi tuttavia operano secondo gli schemi dello statuto del contribuente e non secondo i modelli dalla L. n. 241 del 1990, coerentemente con quanto quest'ultima dispone, nel non escludere i procedimenti tributari dagli istituti partecipativi, ma rinviando in materia alle norme speciali per detti procedimenti previsti.

14.1. Orbene, laddove si ritenga sul fatto che lo statuto del contribuente è costituito da un complesso di norme la cui precipua funzione è quella di imprimere l'attività dell'amministrazione finanziaria alle regole dell'efficienza e della trasparenza, nonché quella di assicurare l'effettività della tutela del contribuente nella fase del procedimento tributario, è agevole vedere che si tratta di norme che sostanzialmente riproducono, con riferimento ad uno speciale procedimento amministrativo, alcune delle fondamentali regole dettate dalla L. n. 241 del 1990 sul procedimento in generale. E così la te norme dello Stato.

14.2. che obbliga l'amministrazione a promuovere la conoscenza da parte del contribuente delle disposizioni legislative in materia tributaria per l'evadente ragione del notevole numero di tali disposizioni e per la speso impronunciabile multivolezza delle medesime. 14.3. che obbliga l'amministrazione ad assicurare l'effettiva conoscenza degli atti da parte del destinatario, mediante la comunicazione nel luogo di effettivo domicilio e a informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, nonché degli di integrare o correggere che i modelli di dichiarazione siano messi tempestivamente a disposizione del contribuente e siano redatti in un linguaggio chiaro e comprensibile anche per chi è sprovvisto di conoscenze tecniche, inoltre è previsto che prima di procedere alle iscrizioni a ruolo e derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussista incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve inviare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta;

14.4. che sancisce l'obbligo della motivazione degli atti, secondo i principi codificati dalla L. n. 241 del 1990, art. 3;

14.5. che fissa il fondamento del principio secondo il quale i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede, che ribadisce in questa forma quella garanzia di decisione partecipata che costituisce la ratio della previsione normativa espressa dalla L. n. 241 del 1990, art. 7;

14.6. che stabilisce la ratio della previsione normativa espressa dalla L. n. 241 del 1990, art. 7;

14.7. Da questo complesso di norme emerge chiaramente che la pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una "decisione partecipata" mediante la promozione del contraddittorio (che sostanzia il principio di leale collaborazione) tra amministrazione e contribuente (anche) nella "fase precontenziosa" o "endoprocedimentale", al cui ordinario ed efficace sviluppo è funzionale il rispetto dell'obbligo di comunicazione degli atti imponibili. Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell'emanazione di questo, realizza l'inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall'art. 24 Cost., e il buon andamento dell'amministrazione, presidiato dall'art. 97 Cost. 15.1. In questa prospettiva si è mossa la giurisprudenza della Corte. Possono ricordarsi a titolo esemplificativo.


La sentenza n. 16412 del 2007 delle Sezioni Unite, a proposito dell'avviso di mora non preceduto dalla notifica della cartella, la quale rinvia che la mancata notificazione della cartella di pagamento comporti un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, che consente al contribuente di impugnare l'avviso, deducendo la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto.

La sentenza n. 26635 del 2009, sempre delle Sezioni Unite, in materia di accertamento mediante standard (o studi di settore), secondo la quale il contraddittorio (endoprocedimentale) deve ritenersi un elemento essenziale e imprescindibile (anche in assenza di una esplicita previsione normativa) del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa.


La sentenza n. 18184 del 2013, ancora delle Sezioni Unite, con la quale è stato affermato che la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l'insosservanza del termine di durata di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rinvio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio endoprocedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva.

La sentenza n. 15311 del 2014 della Sezione Tributaria, in ordine alla previsione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter, comma 4 - che obbliga l'amministrazione a comunicare al contribuente l'atto del controllo formale con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla verifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarati, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione - la quale afferma che dall'omessa comunicazione derivava la nullità della conseguente cartella. E ciò in attuazione di un principio immanente nell'ordinamento che presuppone la nullità della comunicazione della comunicazione dalle Sezioni Unite nella ricorata sentenza n. 18184 del 2013, la Sezione Tributaria afferma che la "sanzione" della invalidità dell'atto conclusivo del procedimento, pur non espressamente prevista, deriva ineludibilmente dal sistema ordinamentale, in una divergenza dal modello normativo, nella quale la norma opera e, in particolare, dal rilievo che il vizio del procedimento si traduce, nella specie, denotando la gravità, in particolare, dalla forza impeditiva della rinvenuta irregolarità, rispetto a pieno svolgimento di tale funzione, che assume il fatto viziante. 15.2. Ma v'è di più. Il rispetto dei diritti della difesa e del diritto che ne deriva, per ogni persona, di essere sentita prima dell'adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi, costituisce un principio fondamentale del diritto dell'Unione, come afferma - ricordando la propria precedente sentenza del 18 dicembre 2008, in causa C-349/07 Sopropé - la Corte di Giustizia nella sua recentissima sentenza del 3 luglio 2014 in cause riunite C-129/13 e C-130/13, Kamuro International Logistics BV e Dactemra Hellmann Worldwide Logistics BV, 15.2.1. Il diritto al contraddittorio in qualsiasi procedimento afferma la Corte di Giustizia, e attualmente sancito non solo negli art. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che garantiscono il rispetto dei diritti della difesa nonché il diritto ad una buona amministrazione. Il citato art. 41, par. 2 prevede che tale diritto a una buona amministrazione venga adottato un provvedimento individuale lesivo.

15.2.2. Conclude la Corte che in forza di tale principio, che trova applicazione omniqualvolta l'amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo, i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare ultimamente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l'amministrazione intende fondare la sua decisione, mediante una parca comunicazione del provvedimento che sarà adottato, con la fissazione di un termine per presentare eventuali difese od osservazioni. Tale obbligo, ad avviso della Corte, incombe sulle amministrazioni degli Stati.



AVV. FRANCESCO CAPOBIANCO  
IL PRESIDENTE



L'ESTENSORE  
DOTT. LUIGI GALASSO

Benevento, così deciso in data 14 Maggio 2015  
spese di lite tra le parti.

in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di accertamento n. TFM010100549/2014,  
emesso dalla Direzione Provinciale di Benevento dell'Agenda delle Entrate; compensa le

**LA COMMISSIONE**

**P.Q.M.**

dalla S.C.

3. Le spese di lite possono essere compensate, trattandosi di questione di complessa  
soluzione, e risolta (in maniera che non può dirsi neppure del tutto definitiva) solo di recente

dover assumere un atteggiamento diffidente.

persuasivamente vagliata dalle SS.UU., sicché la medesima C.T.P. non ritiene, allo stato, di  
principio; la problematica, tuttavia, al momento, sembra essere stata ampiamente e

nuovamente, innanzi alle Sezioni Unite, la questione, contestando, sotto molteplici aspetti, il  
interlocutoria (Cass. civ., Sez. VI - 5, 1.1.2015, ord. interlocutoria n. 527), ha sollevato,

La C.T.P. è, invero, consapevole che la stessa S.C., mediante una recente ordinanza

normativa comunitaria applicabile non preveda espressamente siffatta formalità.  
membri omniqualvolta esse adottano decisioni che rientrano nella sfera d'applicazione del diritto dell'Unione, quando anche la